

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 6/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 9 febbraio 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1996 al 1997, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Consiglio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1996 al 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996 al 1997 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Giuseppe Di Quattro

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI FISIOTERA-
PICI OSPITALIERI, PER GLI ESERCIZI 1996 E 1997

S O M M A R I O

I ORDINAMENTO:

— Premessa	<i>Pag.</i>	13
A) — Quadro normativo generale	»	13
B) — Compiti e organizzazioni degli Istituti	»	15
— Scuola infermieri "Paolo Nazzaro"	»	16
— Azienda Farmaceutica S. Gallicano	»	16
C) — Questioni particolari	»	16
D) — Vertenze in corso presso la Procura Regionale della Corte dei conti.....	»	19
E) — Organi Amministrativi	»	20
F) — Situazione del personale	»	21
G) — Mezzi di finanziamento e situazione finanziaria generale degli IFO dal 1996 al 1997	»	25
H) — Attività IFO 1996-1997	»	26

II CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA:

— Premessa	<i>Pag.</i>	28
I) — Situazione finanziaria	»	28
L) — Entrate correnti	»	31
M) — Spese correnti: generali, di funzionamento, di personale ...	»	32
N) — Partite di giro	»	36
O) — Conto dei residui	»	38
P) — Situazione amministrativa	»	41
Q) — Situazione patrimoniale	»	43
R) — Conto economico	»	45
— Considerazioni conclusive	»	47

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO

PREMESSA

Il risultato del controllo sulla gestione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, esercitato dalla Corte dei conti a norma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n.259 e dell'art. 3 della legge 24 gennaio 1994, n. 20, ha, per ultimo, formato oggetto di relazione al Parlamento per gli esercizi dal 1994 al 1995¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito per gli esercizi 1996 e 1997.

A) - QUADRO NORMATIVO GENERALE

Il quadro normativo entro il quale si svolge l'attività degli IFO, ricompresi tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, contemplati dall'art.42 della Legge di riforma sanitaria 23.12.1978 n.833 e dal D.P.R. 31.7.1980 n.617, è rimasto invariato sino al 18.8.1993. Con il D.Lgs. 30.6.1993 n.269, infatti, sono state dettate le norme di riordinamento dei predetti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con la previsione, tra l'altro, di una diversa organizzazione degli stessi articolantesi in un consiglio d'amministrazione, un direttore generale, un collegio dei revisori ed un comitato tecnico scientifico.

La disciplina del controllo sugli Istituti, prima esercitato secondo il sistema previsto dagli artt.16, 18 e 19 del D.P.R. n.617/1980, è stata modificata con L. 30.12.1991 n.412, la quale all'art.4, comma 8, ha disposto l'abolizione del controllo esercitato dai comitati regionali di controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Permane, peraltro, il controllo dei

¹ Camera dei deputati - XIII Legislatura - DOC. XV - n.46.

Ministeri della Sanità e del Tesoro sulle materie di cui agli artt. 16, 17 e 18 del citato D.P.R. n. 617/1980².

² DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 617 - Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

O M I S S I S

Titolo II

CONTROLLI

Art. 16

Sono soggette al controllo di legittimità e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, concernenti:

- 1) le modifiche statutarie;
- 2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonché degli altri regolamenti;
- 3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
- 4) l'ordinamento dei servizi;
- 5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine;
- 6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;
- 7) il trattamento economico del personale;
- 8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
- 9) le transazioni;
- 10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica.

Art. 17

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di amministrazione può dichiararle, sotto la propria responsabilità, provvisoriamente esecutive.

Art. 18

Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanità le deliberazioni di cui a numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16.

Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanità e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione.

Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanità le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimento o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera, sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.

Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.

B) - COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI

Nelle precedenti relazioni sono state esposte le norme che regolano l'ordinamento amministrativo-contabile degli Istituti, nonché le attribuzioni, i compiti ed il funzionamento degli organi di amministrazione³.

Come è già riferito⁴, l'Ente per la sua peculiarità, rappresenta la tipica figura di "Ente composito", in quanto ad esso fanno capo due distinte unità strutturali e funzionali e precisamente: l'Istituto "Regina Elena", per la ricerca, lo studio e la cura dei tumori e l'Istituto "S. Maria e S. Gallicano", per la ricerca, lo studio e la cura delle dermopatie anche oncologiche e professionali e delle malattie sessualmente trasmesse.

I fini istituzionali dell'Ente vengono realizzati mediante l'attività di ricerca scientifica e di diagnosi e cura in campo oncologico e dermatologico con le facoltà e i poteri previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal D.Lgs. 30/6/1993, n. 269.

In base a tale normativa, l'Ente opera in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, con le strutture del servizio sanitario nazionale, con istituti universitari, enti di ricerca e studiosi italiani e stranieri.

Oltre ai predetti fini istituzionali, l'Ente svolge funzioni di presidio ospedaliero multizonale oncologico e dermatologico nell'ambito del servizio sanitario nazionale nonché compiti di promozione di iniziative di educazione sanitaria nei settori di competenza.

Presso l'Ente sono funzionanti il centro didattico di formazione e specializzazione professionale "Paolo Nazzaro" e "l'Azienda farmaceutica S. Maria e S. Gallicano".

Scuola per infermieri professionali "Paolo Nazzaro"

La scuola "Paolo Nazzaro" è stata istituita nel 1972 - in conformità di leggi statali e regionali nonché dell'accordo europeo sull'istruzione e forma-

³ Camera - X Legislatura - DOC XV n. 17 - 1981-1985.

Camera - X Legislatura - DOC XV n. 202 - 1986-1989.

Senato della Repubblica - XII Legislatura - Doc - XV, n. 44 - 1990 - 1993.

Camera Deputati - XIII Legislatura - Doc. XV, n. 46 - 1994-1995.

⁴ Vedi nota precedente.

zione delle infermiere adottato a Strasburgo nel 1967. Il relativo statuto è stato approvato dal Comitato di gestione della scuola nel 1982.

Compito primario dell'istituzione è quello di preparare operatori socio-sanitari di diverso livello professionale idoneo all'esercizio delle attività di assistenza sanitaria diretta, della medicina preventiva e riabilitativa; ha, inoltre, il compito di svolgere attività didattica applicativa nell'ambito della Scuola e attività di ricerca.

L'attività espletata dalla scuola nel corso degli esercizi 1996 e 1997, appare dalla prospettazione di seguito riportata:

SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI "PAOLO NAZZARO"

ANNO SCOLASTICO	II CORSO ALLIEVI		III CORSO ALLIEVI	
	ISCRITTI	PROMOSSI	ISCRITTI	PROMOSSI
1996-1997	25	22	13	13

Azienda farmaceutica S. Maria e S. Gallicano

Come già riferito nelle precedenti relazioni, per risolvere il problema relativo alla gestione dell'Azienda Farmaceutica S. Maria e S. Gallicano, era stata prospettata la convocazione di una conferenza di servizi, peraltro mai attivata dal Ministero della Sanità quale amministrazione proponente.

A seguito di parere favorevole del Ministero del Tesoro, sono state esperite due procedure negoziate per l'affidamento dell'esercizio commerciale della farmacia; la prima non è stata aggiudicata per mancanza dei requisiti richiesti da parte di un unico concorrente.

Il secondo esperimento di procedura negoziata, cui partecipano 6 concorrenti, è in fase di aggiudicazione.

C) - QUESTIONI PARTICOLARI

Per completezza di informazione, si ritiene utile far cenno su talune questioni particolari, che riguardano la vita gestionale dell'Ente.

Esse sono:

- 1) Nuovo complesso edilizio dell'Ospedale S. Andrea quale nuova sede dell'Istituto Regina Elena;